



Allegato alla deliberazione
n. 261 del 01 giugno 2026



PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

AGEA – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura con sede e domicilio fiscale in Roma, via Palestro, n. 81, Codice Fiscale e Partita Iva n. 06234661004, legalmente rappresentato da Fabio Vitale

E

La Regione Calabria, (di seguito denominata Regione Calabria) con sede e domicilio fiscale in Catanzaro, Loc. Germaneto, Codice Fiscale 02205340793, legalmente rappresentata da _____

PREMESSO CHE:

- i soggetti pubblici cooperano tra loro per il perseguimento dei rispettivi fini istituzionali, anche mediante strumenti di collaborazione pubblico-pubblico finalizzati al miglioramento dell'azione amministrativa;

CONSIDERATO CHE

- La Regione Calabria intende promuovere processi di semplificazione amministrativa, digitalizzazione e miglioramento dell'efficienza dei procedimenti connessi alla gestione degli interventi agricoli regionali.
- AGEA, quale organismo di coordinamento e riferimento nazionale per la gestione degli aiuti in agricoltura, dispone di competenze tecniche, strumenti informatici, basi dati e sistemi di monitoraggio idonei a supportare tali processi.
- AGEA gestisce e coordina il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), quale strumento di supporto alla gestione, al monitoraggio e al controllo degli interventi in agricoltura.

- La Regione Calabria gestisce i pagamenti nel settore agricolo attraverso l'Organismo Pagatore ARCEA, che utilizza il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) quale strumento operativo per la gestione dei controlli e dei pagamenti.
- AGEA svolge l'attività di coordinamento a livello nazionale di tutti gli Organismi Pagatori regionali nel settore agricolo, tra cui ARCEA.
- AGEA svolge la funzione di Organismo Pagatore per 13 Regioni italiane sprovviste di Organismo Pagatore Regionale e, in tale ambito ha sviluppato numerose procedure e applicativi informatici che potrebbero essere agevolmente estesi anche all'Organismo Pagatore regionale ARCEA.
- La collaborazione tra le Parti consente di valorizzare il patrimonio informativo disponibile, favorire l'interoperabilità dei sistemi, migliorare i controlli e promuovere l'innovazione amministrativa, evitando duplicazioni di attività e ottimizzando l'utilizzo delle risorse pubbliche.
- Le Parti intendono inoltre promuovere forme di cooperazione tecnico-operativa e scambio di competenze, anche mediante specifici piani operativi attuativi.
- La stipula del presente Protocollo d'Intesa tra AGEA e Regione Calabria si rende necessaria al fine di rafforzare la collaborazione istituzionale tra le Parti nell'ambito della gestione delle politiche agricole e dello sviluppo rurale.
- Le Parti convengono sull'opportunità di instaurare un rapporto di collaborazione istituzionale finalizzato a rafforzare l'efficienza amministrativa, l'innovazione tecnologica e la semplificazione dei procedimenti connessi alla gestione degli interventi in agricoltura e sviluppo rurale, anche mediante l'utilizzo di strumenti digitali, sistemi informativi territoriali, dati geospaziali e tecnologie di monitoraggio.

Nello specifico, la collaborazione verterà sui seguenti temi:

1. Semplificazione e automatizzazione dei controlli

- sviluppo di strumenti digitali e procedure automatizzate per i controlli amministrativi e territoriali;
- utilizzo di immagini satellitari, dati geospaziali e tecnologie innovative a supporto delle attività istruttorie e di monitoraggio;

- utilizzo di procedure e applicativi software sviluppati da AGEA nell'ambito di attività di competenza dell'Organismo Pagatore ARCEA;
- sperimentazione congiunta di nuovi sistemi di controllo degli investimenti in agricoltura attraverso l'utilizzo di tecniche di analisi geospaziale di immagini satellitare e l'utilizzo di tecniche di Intelligenza Artificiale;

2. Interoperabilità e riuso dei sistemi informativi

- supporto operativo per il riutilizzo e l'integrazione di software applicativi e piattaforme sviluppate da AGEA;
- condivisione di buone pratiche e soluzioni digitali per la gestione dei procedimenti amministrativi agricoli.

3. Supporto alla gestione delle politiche agricole

- collaborazione per il miglioramento dei processi amministrativi connessi all'attuazione della PAC e delle misure di sviluppo rurale;
- supporto tecnico-operativo nell'analisi dei dati e nel monitoraggio delle misure regionali.

4. Innovazione amministrativa e digitale

- sviluppo di iniziative congiunte per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione dei servizi;
- promozione di attività di aggiornamento e scambio di competenze tra le Parti.

5. Prevenzione delle frodi e tutela dei fondi comunitari

- implementazione e condivisione di strumenti avanzati di data mining, analisi predittiva e incrocio di banche dati per individuare tempestivamente anomalie o tentativi di frode, con mitigazione proattiva del rischio di rettifiche finanziarie e potenziamento dei sistemi anti-frode a tutela del bilancio pubblico.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.

Il presente Protocollo d'Intesa contiene norme a carattere generale cui le Parti dovranno fare riferimento in sede di stipula di piani o convenzioni operativi o accordi esecutivi altrimenti detti, di cui al successivo art. 3.

Per quanto non espressamente disposto dalle future convenzioni operative, si riterranno applicabili gli articoli di cui al presente Protocollo d'Intesa.

Art. 2- Oggetto e finalità

Il presente Protocollo d'intesa ha per oggetto la collaborazione tra AGEA e Regione Calabria per lo sviluppo di attività di collaborazione tecnico-operativa, innovazione digitale, interoperabilità dei sistemi informativi, semplificazione amministrativa e supporto alla gestione delle politiche agricole e di sviluppo rurale.

Con il presente Protocollo le Parti si impegnano a rendere disponibile e a condividere reciprocamente, il proprio patrimonio di conoscenze e competenze necessarie per il raggiungimento delle finalità ed in particolare:

AGEA si impegna:

- a mettere a disposizione, compatibilmente con le proprie competenze istituzionali e disponibilità operative, dati, sistemi informativi, strumenti tecnologici, competenze tecniche e soluzioni digitali utili al perseguimento delle finalità del Protocollo, secondo le modalità che saranno definiti nei piani operativi (PO) di cui all'art.3.

La Regione Calabria, attraverso il Dipartimento competente in materia di Agricoltura e/o il proprio Organismo Pagatore ARCEA, si impegna a:

- mettere a disposizione dati, documenti e conoscenze utili alle analisi;
- concorrere al raggiungimento degli obiettivi del Protocollo fornendo il necessario supporto tecnico ed operativo in base alle modalità, che saranno definite nei PO di cui all'art.3.

Le Parti garantiscono un confronto costante al fine di assicurare una sistematica condivisione sulle modalità di sviluppo delle attività e dei conseguenti risultati.

Art. 3 - Strumenti per l'attuazione del Protocollo d'Intesa

Le modalità e i termini sulla base dei quali attivare il rapporto di collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente art.2, saranno oggetto di specifici piani o convenzioni operative (PO) volte a disciplinare organicamente i rapporti tra le parti.

Tali convenzioni, corredate da un eventuale allegato tecnico, riguarderanno le tematiche inerenti alla digitalizzazione, ai controlli, alla gestione amministrativa e all'attuazione delle politiche agricole.

Potranno essere istituiti gruppi di lavoro composti da rappresentanti di entrambe le parti per la gestione e il monitoraggio delle attività.

I predetti PO disciplineranno i compiti, gli obiettivi, gli oneri, il trattamento dei dati personali, la tempistica e vi dovranno quindi essere indicati:

- le attività svolte in collaborazione e quelle di competenza di ciascuna Parte;
- le modalità di esecuzione e la durata delle attività;
- il personale coinvolto;
- le clausole specifiche relative alle modalità di protezione dei risultati e di ripartizione degli oneri, alle modalità di sfruttamento e di difesa dei diritti congiunti;
- le disposizioni in materia di sicurezza, di riservatezza e di trattamento dei dati;
- i Responsabili di ciascuna Parte per la corretta esecuzione delle disposizioni contenute nei singoli PO.

Art. 4 - Durata

Il presente Protocollo ha durata di tre anni dalla data di compiuta sottoscrizione e potrà essere rinnovato previo accordo scritto tra le Parti, prima della sua scadenza.

Art. 5 – Iniziative di semplificazione a favore degli agricoltori

L'obiettivo del presente accordo ha come primo obiettivo quello di accelerare le istruttorie dei pagamenti a favore degli agricoltori da parte di ARCEA e di rendere servizi semplificati sulle relative istruttorie in particolare con riferimento alle seguenti casistiche:

- saldi delle domande SIGC 2025 entro il 30 giugno 2026;
- anticipi delle domande SIGC 2026 il 16 ottobre 2026;
- semplificazione dei flussi di pagamento relativi agli aiuti agli investimenti nel rispetto dei cronoprogrammi di spesa regionali;
- Armonizzazione delle procedure istruttorie AGEA-ARCEA;
- supporto tecnologico e amministrativo per i controlli sulle misure SIGC e non SIGC previste dal CSR Calabria;
- efficientamento delle procedure di controllo per gli interventi OCM, con particolare riferimento ai settori ortofrutta, patate, vino ed api;

- analisi e prevenzione delle frodi mediante strumenti di data mining e analisi predittiva per l'individuazione tempestiva di anomalie e il blocco preventivo di pagamenti irregolari;
- armonizzazione dei controlli a superficie mediante gestione condivisa delle attività connesse all'AMS, alla Carta dei Suoli/Nuovo SIPA, alle attività di backoffice, ai controlli tempestivi e ai controlli aziendali integrati;
- supporto nella calendarizzazione dei pagamenti a favore dei Centri di Assistenza Agricola su attività delegate da parte di ARCEA;
- analisi e supporto per lo sviluppo di modelli e scenari dei fabbisogni delle politiche territoriali agricole della Calabria.

Altri obiettivi specifici potranno essere delineati nell'ambito delle attività di cui all'articolo 3 comprese eventuali misure correttive individuate da parte della Commissione Europea nell'ambito degli audit CEB e da rendere, quindi, operative nell'ambito della struttura organizzativa di ARCEA.

Art. 6 - Non onerosità del Protocollo d'intesa

Il presente Protocollo d'intesa non comporta oneri economici per le Parti.

Le Parti convengono che ciascuna di esse sosterrà le spese per lo svolgimento delle attività di propria competenza, previste nel presente Protocollo d'intesa.

Art. 7 - Trattamento dati personali

1. In relazione alle informazioni fornite reciprocamente ai fini della sottoscrizione e l'esecuzione del Protocollo di intesa, le Parti dichiarano, ai sensi dell'art.13 del GDPR, che dette informazioni riferite a persone fisiche saranno trattate esclusivamente per i predetti fini con l'utilizzo di procedure informatizzate ovvero mediante trattamenti manuali in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali. I dati, il cui conferimento è obbligatorio per l'esecuzione del Protocollo, saranno trattati esclusivamente dai Soggetti Designati e dal Personale autorizzato al trattamento nonché dalle entità terze designate Responsabili del trattamento. Gli stessi non saranno oggetto di comunicazione e/o trasferimento verso paesi terzi e saranno conservati per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità per cui i dati sono trattati, nei limiti stabiliti da leggi o regolamenti e, comunque, non oltre il termine di dieci anni dall'ultimo atto o comunicazione inerente al procedimento stesso. A tal riguardo, si rinvia alle policy sulla privacy pubblicate nei siti web di ciascuna Parte, per quanto concerne il contatto dei rispettivi Responsabili della Protezione dei Dati (RPD).

2. Con la sottoscrizione del presente protocollo, le Parti dichiarano di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi del GDPR, che potranno far esercitare, in qualunque momento, presso i recapiti indicati nell'informativa web pubblicata sui siti istituzionali delle Parti o diversamente comunicati e acconsentono espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito.

3. Le Parti si impegnano, altresì, a osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, anche quali persone autorizzate al trattamento dei dati personali.

Art. 8 Responsabili del Protocollo d'intesa

Ciascuna Parte individua un proprio Responsabile del Protocollo di intesa, con il compito di individuare, in sinergia con l'omologo dell'altra parte, i progetti da realizzare per il tramite delle convenzioni operative.

- Il Responsabile operativo del presente Protocollo di intesa per AGEA è il Dr. Salvatore Carfi (s.carfi@agea.gov.it)
- Il Responsabile operativo del presente Protocollo di intesa per la Regione è l'ing. Giuseppe Iiritano (g.iiritano@regione.calabria.it)

Art. 9 Recesso

Le Parti possono recedere dal presente Protocollo d'Intesa con comunicazione scritta da effettuarsi con preavviso di almeno 30 giorni mediante Posta Elettronica Certificata - PEC.

Art. 10 Domicilio

Ai fini e per tutti gli effetti del presente Protocollo d'Intesa, le Parti eleggono il proprio domicilio:

AGEA, in Roma, Via Palestro, 81 – 00185 Roma

e

Regione Calabria, in Catanzaro, Loc.Germaneto Cittadella regionale

Art.11 Foro Competente

Le Parti concordano di definire amichevolmente in via amministrativa qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione o esecuzione del presente Protocollo di intesa. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le Parti indicano quale foro competente il Tribunale Amministrativo Regionale di Roma.

Art. 12 Clausole finali

1. Il Protocollo contiene la complessiva volontà delle Parti in merito all'oggetto dello stesso e sostituisce e supera, integralmente e a qualsiasi effetto, ogni precedente accordo, anche verbale, tra le stesse intercorso.

2. Qualsiasi modifica al Protocollo dovrà risultare da atto scritto, firmato per accettazione dai rappresentanti legali delle Parti.

Il presente atto è sottoscritto dalle Parti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), e dell'art. 15, comma 2-bis, legge 7 agosto 1990 n. 241.

Per AGEA

Dr. Fabio Vitale (Direttore di AGEA)

Per la Regione Calabria
